

# Relazione

Sul progetto di legge per l'aumento  
dell'imposta prediale  
del  
1852.

N.° 1000

del N.° Gen.°

Lezione N.°

Risposta alla Nota

del

Dic.°

Oggetto.

Signori

Al fronte dei gravi bisogni dello Stato ed in un paese eminentemente agricolo qual è il Piemonte nessuno di noi potrebbe dubitare che uno dei mezzi più acconci a provvedere alla casa pubblica ed a stabilire durevolmente l'equilibrio delle Finanze trovar si debba nell'imposta prediale, la quale attualmente è di gran lunga inferiore a quel limite che la giustizia distributiva, non disgiunta dai riguardi dovuti alla industria agricola, le assegnerebbe.

Mosso da tale considerazione il Governo nella tornata del 1851 si proponeva di aumentare di un quarto in principale ed in centesimi addizionali fissi il contingente dell'imposta prediale delle provincie di Terraferma.

Al dimostrare l'equità di una tale proposta, osservava si come l'imposta prediale regia degli Stati di Terraferma, la quale nel 1818 ascendeva a L. 15,840,243.84 anziché seguire negli anni successivi lo sviluppo e gli aumenti della produzione territoriale, e veniva scemando per diverse riduzioni in modo che nel 1849 si limitava a L. 11,920,198.17; la qual Somma distribuita fra le diverse provincie, per quanto può desumersi in mancanza di esatto statistico, appena raggiunge il 7, l'8 o il 10 per cento della rendita netta territoriale, mentre in altri paesi il tributo prediale percetto dallo Stato ascende al 12, al 15, al 20 per cento.

Non dissimulava il Governo che per la somma varietà ed imperfezione degli attuali catasti, il tributo prediale è assai lungi da quella giusta distribuzione che sarebbe a desiderarsi: donde il proposto aumento quantunque per nulla sproporzionato nel suo complesso alla massa degli stabili potrebbe tuttavia riuscire parzialmente più o meno grave ad alcuni comuni e possessori secondo le varie circostanze in cui si trovano.

Al rendere pertanto il divisato aumento in generale più lieve e non mai eccessivo, il Governo proponeva i seguenti temperamenti:

1<sup>mo</sup> Che i comuni fossero autorizzati a comprendere in estimo ed a far concorrere al tributo prediale, secondo l'attuale loro qualità, i terreni che fossero rimasti esclusi dall'allibramento, e che allibrati come ghiaie, sabbie, ceppi nudi, gerbidi, pascoli, paludi, brughiere, boschi, ed altre qualità sterili ed incolte, sono ora ridotti a coltura.

2<sup>do</sup> Che se anche dopo ciò qualche comune potesse provare che il proprio contingente d'imposta aumentato di  $\frac{1}{4}$  oltre l'attuale (e detratta la parte di esso che già incombe ai fabbricati dipendentemente dai vigenti catasti) eccede il 12 per cento della rendita netta dei terreni compresi nel suo territorio, sarebbe ammesso a conseguire la riduzione sino alla relativa concorrenza.

Quel progetto di legge non poté essere discusso nella scorsa sessione: ed all'aprirsi della presente l'attenzione del Governo fu naturalmente chiamata di nuovo su questo gravissimo argomento.

*Armeni*

Da una parte sufficava sempre il bisogno e la giustizia di far concorrere in più larga proporzione ai pesi dello Stato, la rendita feudale; dall'altra parte si riproduceva la stessa obbiezione dell'inguale ripartimento del tributo e si continuava a desiderare i più pronti e più validi provvedimenti.

Parve dapprincipio al Governo doversi attenere al progetto di legge presentato nella scorsa Sessione, aggiungendo alle due operazioni in esso indicate anche la facoltà ai Comuni di riformare per proprio conto i loro estimi allo scopo di meglio ripartire fra i possessori i rispettivi contingenti d'imposta. Con questi provvedimenti però, si andava ad impegnare i Comuni in molte, svariate, e non agevoli operazioni e tuttavia non si introduceva nei catastri quella uniformità che tanto sarebbe desiderabile, né si provvedeva in nessun modo a togliere o diminuire almeno in parte le disuguaglianze di imposta da comune a comune.

Quando per raggiungere almeno in parte lo scopo dell'equa ripartizione del tributo, facevasi da capo a studiare quei modi che parebbero i meno inopportuni per effettuare una provvisoria ma generale riforma degli estimi. È scelto quello che sembrava presentare maggiori vantaggi e minori inconvenienti si risolveva a sottoporlo alle vostre deliberazioni di che avrò l'onore d'intrattenervi con parata relazione.

Siccome però l'esecuzione di questa riforma comunque provvisoria e da stabilirsi sulle basi più semplici richiederà necessariamente il corso di alcuni anni, così il Governo

pensava che non si dovesse omettere di ri-  
chiamare fin d'ora in ottimo i beni non  
allibrati, od allibrati come incolti ed ora  
ridotti a coltura.

Non dimenticava poi il Governo la necessità di  
por regola e freno alle sovvr'imposte divi-  
sionali, provinciali e comunali, onde per-  
esse non venisse di troppo aggravata la  
proprietà prediale; su di che gli parve  
doversi adottare le seguenti disposizioni:

1.<sup>mo</sup> Che ritenuti per le sovvr'imposte  
divisionali e provinciali i limiti sta-  
biliti dalle leggi 12. Ottobre 1848 e 5  
Maggio 1851, non possano le sovvr'im-  
poste comunali mai eccedere, se non  
per legge speciale, la media dell'ultimo  
Decennio.

2.<sup>o</sup> Che tanto le une come le altre non  
debbero andare soltanto a carico dei  
terreni, ma in uguali proporzioni cadere  
anche in aumento dell'imposta di fab-  
bricati e di tutte le altre imposte dirette.

Del resto gioverà osservare che quantunque le imposte  
divisionali, provinciali e comunali, siano  
piuttosto rilevanti, tuttavia tenuto calcolo  
anche di esse, il complesso dell'imposta pre-  
diale anziché aumentarsi è venuto dimi-  
nuendo dal 1818 a questa parte, e mentre  
in quell'anno ascendeva a £ 24,995,185.42  
nel 1849 fu di sole £ 22,602,471.95, la  
qual somma giusta i calcoli istituiti non  
raggiunge forse il 15 per cento della rendita netta  
e sarebbe pertanto inferiore alla quota che  
in alcuni Stati si paga per la sola imposta  
erariale, inferiore alla quota del 20 per cento che  
nella maggior parte delle provincie del Re-  
gno serviva altre volte di base al regio tributo.

Senti

Un mezzo adunque il progetto supponibile onde  
attenuare l'effetto dell'aumento della  
contribuzione prediale.

1.<sup>mo</sup> L'introduzione in estimo dei terreni incolti o rimasti finora immuni ed a sollievo della restante massa imponibile.

2.<sup>do</sup> Lo stabilimento di un giusto limite per le sovraposte divisionali, provinciali e comunali onde non esauriscano le sorgenti cui Deve anzitutto attingere il Governo.

3.<sup>do</sup> La proporzionata ripartizione di tali sovraposte, entro lo stabilito limite su tutte le contribuzioni dirette, sicché non gravitino preferibilmente ed esclusivamente sui soli possessori di beni rurali.

Queste sono le principali disposizioni del progetto di legge che ho l'onore di sottoporvi.

Ad esse alcune altre se ne sono aggiunte speciali ai fabbricati e consistenti:

1.<sup>mo</sup> Nell'estendere anche all'imposta dei fabbricati stabilita colla legge 31. Marzo 1851 i 25 Centesimi addizionali prefissi dal Regio Editto 14. Aprile 1818.

2.<sup>o</sup> Nell'annullare gli addebitamenti dei fabbricati risultanti dagli attuali catasti ed i relativi contingenti d'imposta e conseguentemente sopprimere l'imputazione stabilita dall'art. 15 di detta legge 31. Marzo.

L'aggiunta di Centesimi 25 all'imposta dei fabbricati è una conseguenza necessaria dell'aumento che si propone alla contribuzione prediale, sia perché tale aumento accrescendo inevitabilmente la somma da imputarsi in quell'imposta, ne resterebbe molto abbottito.

già  
717

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di Legge sia presentato alle Camere Legislative dal Ministro delle Finanze, che incarichiamo di svolgere i motivi e di ottenere la discussione:

## Art. 1.

Il contingente dell'imposta prediale delle Province di Cuneo e di Bra è aumentato per l'anno 1852 di 24 centesimi per lira, tanto in principale, quanto nei centesimi addizionali dovuti allo Stato.

## Art. 2.

L'imposta sui fabbricati ordinata colla Legge del 21 Marzo 1851, avrà soggetta, a cominciare dal 1852, ai centesimi addizionali stabiliti dal titolo VII. del Regio Editto 14 Dicembre 1848.

## Art. 3.

Gli allibramenti attuali dei fabbricati e loro aree risultanti dai Catastri saranno annullati per l'anno 1852, e da tale epoca non potranno più servire a veruna ripartizione dell'imposta prediale, né regia, né provinciale, provinciale, o locale.

## Art. 4.

Dai contingenti d'imposta prediale assegnati ai Comuni di Cuneo e di Bra, in conseguenza, a cominciare dal 1852, difalcati quella parte che sopportavano i fabbricati e loro aree giusta gli attuali loro allibramenti, e le risultanze della matricola.

Art. 5.

Esserà quindi dopo il 1872 l'imputazione di cui all'art. 4. della Legge  
del 21. Marzo 1871.

Art. 6.

Le loro imposte divisionali, provinciali, e comunali saranno ripartite  
anche in aumento all'imposta sui fabbricati.

Art. 7.

Esse dovranno ripartirsi in parti proporzionali sull'ammontare di  
ciascuna delle imposte dette.

Art. 8.

Il limite massimo delle imposte divisionali e provinciali è mantenuto  
nelle forme e proporzioni appassenti dalla Legge del 18. Ottobre  
1870. e 5. Maggio 1871.

Art. 9.

Le loro imposte per le spese comunali non potranno eccedere la media del  
decennio precedente senza in forza di una Legge speciale.

Art. 10.

A sollievo dei possessori dei beni rurali nel ripartimento della somma d'imposta  
ad essi incumbente, si dovranno comprendere in ottimo, secondo la  
attuale loro qualità di coltura, i terreni che furono rimasti esclusi  
coll'attribuzione, o che attribuiti come alberi di frumento, grano,  
sabbie, ceppi nudi, gerbid, pascoli, prati, brughiere ed altre qualità  
sterili ed incolte si trovano ora ridotti a coltura.

Saranno egualmente attribuiti secondo la attuale loro qualità  
di coltura i boschi che si trovassero disodati da oltre  
cinque anni.

Art. 11.

Il limite da assegnarsi a questi fondi sarà stabilito per pacificazione,  
applicando cioè loro, in ragione di superficie, lo stesso valore  
conpario con cui furono ceagiti nello stesso Comune i fondi.



posti nelle successive circostanze per qualità di coltura, situazione e grado di bontà.

Crattadopi di qualche nuova qualità di coltura non allibate nell'attuale catasto del Comune, il suo estimo sarà parificato a quello della stessa qualità nel Comune stesso.

art. 12.

Il risonoscimento dei fondi indicati all'art. 10, e la applicazione dell'estimo loro competente si eseguirà dal Consiglio delegato, coll'assistenza di uno o più periti e probi uomini da nominarsi dal Consiglio Comunale, e colle norme che saranno stabilite in apposito Regolamento.

Art. 13.

Il risultamento delle operazioni del Consiglio Delegato, è reso pubblico mediante deposito nella sala comunale, con diffidamento alle parti interessate di presentare le loro eccezioni nel termine di giorni quaranta, e prima sottoposto al Consiglio Comunale che vi contrappone le proprie osservazioni e proposte.

art. 14.

L'Intendente della Provincia pronuncia in via amministrativa sulle dispute controversie, stabilisce l'estimo dei beni cadenti nella revisione, e lo fa pubblicare nel modo indicato nell'articolo precedente durante il termine di giorni trenta.

art. 15.

Contro la decisione dell'Intendente è aperto il reclamo nella via di contenzioso amministrativo nel termine di tre mesi dalla seguente pubblicazione.

Onle reclamo non sospende il riparto ed il pagamento dell'imposta, ma dà luogo soltanto alle successive rettifiche o compensi di ciò che si fosse indebitamente pagato.

Il Ministero delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Legge.

Det. Torino Addì 8. Aprile 1872

*[Signature]*